



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO :

Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - conferma delle aliquote per l'anno 2016 -.

L'anno **duemilasedici**, addì **diciassette**, del mese di **maggio**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Presidente	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere	X	
FOGLIATO Rosella	Consigliere	X	
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere	X	
CARUSO GIANPAOLO	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
SBARZAGLI ADRIANA	Consigliere	X	
GIACONE Giovanni	Consigliere	X	
BARBINI Cristian	Consigliere	X	
Totale		17	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Giovanni Di Rosario**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Concetta SICILIANO**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - conferma delle aliquote per l'anno 2016.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del ministero dell'interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) che ha confermato l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05.06.2014;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 27 aprile 2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Richiamati in particolare il comma 14 della legge 208/2015:

14. *all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, il possessore versa la tasi nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del d.l. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

➤ per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima imu consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Esaminata, in relazione alle norme della legge 208/2015, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1 DF del 17/02/2016;

Rilevato che in base all'art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Costi
Funzioni Relative alla Viabilità	49.000,00
Illuminazione Pubblica	340.000,00
Gestione Territorio E Ambiente con Esclusione di Igiene Urbana	39.350,00
Funzioni di Polizia Locale	257.600,00
Gestione dei Beni Demaniali E Patrimoniali	160.300,00
Totale	846.250,00

;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nei limiti previsti dalle norme sopra richiamate, come confermati dai commi 679 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n.190 e nella misura risultante dall'allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, azzerando, quindi, ai sensi del comma 676, art. 1, della legge di stabilità 147/2014 la TASI per le categorie: "altri fabbricati, aree fabbricabili, alloggi assegnati iacp", nonché i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2016, le aliquote TASI approvate nell'anno 2015 con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 27/04/2015, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14 della legge 208/2015;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del d.l. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del d.l. 35/2013, convertito con modificazioni dalla l. 64/2013, modificato all'art. 1, c. 10, lett. e, legge 208/2015, il quale stabilisce che: *"13-bis. a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Alla luce di quanto sopra l'Assessore alle Politiche Finanziarie e Programmazione Dinamaria Ollino propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI


quanto segue:

1. **Di confermare**, per le motivazioni di cui in narrativa, per l'anno 2016, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvate per l'anno 2015 con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 27/04/2015, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, della legge 28.12.2015, n.208;
2. **Di stabilire**, nel caso in cui l'utilizzatore dell'immobile sia differente dal possessore che il tributo è dovuto **dall'occupante nella misura del 10%**(diecipercento), e per il restante **90%** (novantapercento) **a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore)**, in base a due autonome obbligazioni tributarie.

3. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. **Di individuare** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi del capo II della legge 7.8.1990 n. 241, la sig.ra M.A.Tecla Zaccagnino – Responsabile Servizi Finanziari - .
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del testo unico ordinamento enti locali.


Il Proponente:

L'assessore Politiche Finanziarie e
di Programmazione
Dinamaria Ollino




Il Redattore

Il Responsabile U.O.Contabilità
Risorse Umane
Catia Campaci




Visto:

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario




delib tasi/2016

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del d. lgs.18 agosto 2000, n.267, sulla proposta che precede, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:


a) **alla regolarità tecnica :favorevole** -----

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali
(Avv. Guglielmo Lo Presti)



b) **alla regolarità contabile : favorevole** -----

Il Responsabile di Ragioneria:
(Rag. M.A.Tecla Zaccagnino)




oggetto	cap.	importo
funzioni relative alla viabilità	1928	15.000,00
	1934	21.000,00
	1939	10.000,00
	1942	3.000,00
	totale	49.000,00
illuminazione pubblica	1938	340.000,00
polizia locale		257.600,00
gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1043.1	15.000,00
	1537	11.300,00
	1656	25.000,00
	1386.1	4.000,00
	1688	105.000,00
totale		160.300,00
gestione e territorio	1563.2	2.000,00
	1567	1.000,00
	1568	5.000,00
	1570	6.000,00
	1572	10.000,00
	1573	14.000,00
	1575	1.350,00
		39.350,00
		846.250,00

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015.

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione dell'Assessore alle Politiche Finanziarie e Programmazione Dinamaria Ollino

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Acquisisti:

- il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e Staff, in data 11/05/2016, ai sensi dell'art.66, comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentito l'intervento del Consigliere Franco che pronuncia l'astensione del proprio gruppo;

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici ed informatici depositati agli atti;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che da il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti : n. 17
Astenuiti : n. 03 (Caruso, Franco, Giacone)
Votanti : n.17
Favorevoli : n.12
Contrari : n. 2 (Sbarzagli, Barbini)

DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
2. Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che da il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti : n. 17
Astenuiti : n. 5 (Caruso, Franco, Sbarzagli, Giacone, Barbini)
Votanti : n. 17
Favorevoli : n. 12
Contrari : n. 00

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 della legge 18/08/2000 n. 267 per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


Concetta Siciliano

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Giovanni Di Rosario



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo. Di essa viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Santena, 30/5/2016

Il Responsabile
U.O Contabilità, Risorse Umane, Economato,
Segreteria, Affari Generali
Rag. **Catia CAMPACI**

